




Sala Convegni Confindustria Salerno – 27 giugno 2019

***Autorizzazione Unica Ambientale
e nuovo Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni
allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura dell'E.I.C.***

Relatore: ing. Francesco Petrosino
Dirigente Settore Autorizzazioni dell'E.I.C.



Nel nuovo logo dell'Ente, individuato all'esito di una gara di idee indetta nelle scuole della Regione Campania, è rappresentato, in forma stilizzata, un particolare dell'acquedotto Carolino (noto anche come acquedotto di Vanvitelli).



Tale acquedotto ha richiesto 16 anni di lavori e il supporto dei più stimati studiosi e matematici del Regno di Napoli (primo fra tutti [Luigi Vanvitelli](#)), destando, per l'intero tempo di realizzazione, l'attenzione da parte dell'Europa intera, tanto da essere riconosciuta come una delle opere di maggiore interesse architettonico e ingegneristico del [XVIII secolo](#).

Esso è l'acquedotto che fornisce anche l'apporto idrico alla Reggia di Caserta.

E.I.C.

Con la **Legge Regionale n. 15 del 2 dicembre 2015** “*Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano*”, la Regione Campania ha individuato un unico ambito territoriale ottimale coincidente con l’intero territorio regionale, suddiviso in 5 Ambiti distrettuali denominati:

- Ambito distrettuale Napoli,**
- Ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano,**
- Ambito distrettuale Sele,**
- Ambito distrettuale Caserta,**
- Ambito distrettuale Calore Irpino.**

Il soggetto di governo dell’ambito unico regionale è l’Ente Idrico Campano (EIC), istituito con la suddetta legge, a cui aderiscono obbligatoriamente tutti i 550 Comuni del territorio Campano.

L’EIC ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

Sono Organi dell’Ente:

Il Presidente:

prof. Luca Mascolo

Il Comitato Esecutivo :

n. 20 componenti

Il Direttore Generale:

prof. ing. Vincenzo Belgiorno

I Consigli di Distretto :

n. 5 Consigli di distretto composti ciascuno da n. 30 componenti

Il Collegio Dei Revisori Dei Conti n. 3 componenti

E.I.C.

All'Ente idrico Campano la legge regionale n.15/2015 ha trasferito tutte le funzioni delle sopresse Autorità di Ambito (quelle relative al servizio idrico integrato) ed in particolare l'EIC:

- predispone, adotta ed aggiorna il Piano d'Ambito su scala regionale;
- affida per ogni Ambito distrettuale la gestione del servizio idrico integrato al soggetto gestore sulla base delle indicazioni di ciascun Consiglio di distretto;
- predispone la Convenzione e i relativi disciplinari che regolamentano i rapporti con i soggetti gestori
- controlla i gestori e la qualità dei servizi erogati;
- Predispone ed approva le tariffe del servizio idrico integrato;
- la competenza nella specifica materia ambientale relativa agli scarichi in pubblica fognatura**



L'Ente Idrico Campano (così come stabilito dall'art. 2 – comma 1 lettera c – del D.P.R. n. 59/2013 «Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale» è il “**soggetto competente in materia ambientale**” al rilascio del **parere in ordine allo scarico in pubblica fognatura di reflui industriali**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 — comma 7 — del D.Lgs. n. 152/2006, nell'ambito dell'istruttoria finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) da parte della Provincia di competenza per territorio.

E.I.C.

In tale contesto normativo compete all'EIC, in particolare:

- a) adottare le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite degli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubbliche fognature, in base alle caratteristiche dell'impianto (art. 107, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- b) esprimersi, con motivato parere, nei procedimenti di rilascio delle AUA, quale "soggetto competente in materia ambientale" di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 59/2013;
- c) partecipare agli altri procedimenti autorizzativi ambientali nei quali sono presenti scarichi in pubblica fognatura (Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 per i nuovi impianti trattamento e recupero rifiuti, Autorizzazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui all'art.242 del D.Lgs. n. 152/2006, Autorizzazione Unica per gli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2011 ...);
- d) determinare la somma che il richiedente è tenuto a versare all'EIC per le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessarie per la formulazione dei pareri nell'ambito dell'istruttoria di competenza relativi agli scarichi in pubblica fognatura e/o nei procedimenti di assimilazione (art. 124, comma 11 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- e) la definizione del programma di controllo degli scarichi, di cui all'art. 128 del D.Lgs. 152/2006 e seguenti.

E.I.C.

Al fine di esercitare le proprie funzioni nella materia degli scarichi, il Comitato Esecutivo, massimo organo di governo dell'EIC, ha approvato con Deliberazione n. 3 del 09/01/2019 il

«REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA»

Il nuovo Regolamento è entrato in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURC avvenuta in data 06 maggio 2019 sul BURC n. 24.

Da quella data tutti i Regolamenti adottati dalle sopresse Autorità di Ambito sono abrogati e con essi i previgenti regimi autorizzativi in uso presso le Autorità di Ambito.

Il provvedimento di approvazione del Comitato Esecutivo ha previsto un regime provvisorio di applicazione del Regolamento per 6 mesi al fine di poter migliorarne i contenuti, eliminare criticità rilevate o segnalate dagli «stakeholders», nell'obiettivo di una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e dei procedimenti.



DEFINIZIONE DI SCARICO

D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” parte III

Art. 74 - Definizioni

g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
(lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 4 del 2008)

i) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
(lettera così sostituita dall'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 4 del 2008)

ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione


DEFINIZIONE DI SCARICO

Un esempio della sottile linea che separa il concetto di «scarico» dal concetto di «rifiuto liquido» viene dall'art. 243 della parte IV del Dlgs.152/2006 dedicata alla «Gestione delle acque sotterranee emunte» nell'ambito delle attività di bonifica dei siti inquinati e di messa in sicurezza.


Recita il comma 4 dell'art. 243:

4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza

Scarico di reflujo industriale



Scarico di rifiuto liquido



REGIME AUTORIZZATIVO DEGLI SCARICHI

D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” parte III

Art. 124 - Criteri generali degli scarichi

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico ...
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'[articolo 101, commi 1 e 2](#).
4. **In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito.**

7. Salvo diversa disciplina regionale, **la domanda di autorizzazione** è presentata alla provincia ovvero **all'ente di governo dell'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura**. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.



DPR n. 59 del 13 marzo 2013

D.P.R. N.59 del 13/03/2013

Ai Sensi del D.P.R. del 13 Marzo 2013 n° 59, a far data dal **13 giugno 2013** la domanda per il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** (che contiene l'Autorizzazione allo scarico) è presentata tramite **S.U.A.P.** che, verificatane la correttezza formale, la trasmette ad i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) per gli adempimenti consequenziali.



D.P.R. N.59 del 13/03/2013

L'Autorizzazione allo scarico di acque reflue è disciplinata dall'art. 124 del D.Lgs. 152/2006. Lo stesso decreto tipizza la procedura di autorizzazione in funzione del **corpo ricettore del refluo** ed in particolare rispetto alla sua sensibilità. A tal fine sono stabiliti *limiti di emissione* anche in funzione della capacità tecnica e depurativa del sistema ricettore.

A.U.A.	
	A1 - Scarichi - Fogna
	A2 - Scarichi - C.I. o Suolo
	B1 - Effluenti Allevamento
	B2 - Effluenti Frantoi
	C - Emissioni Art. 269
	D - Emissioni Art. 272
	E - Impatto Acustico
	F - Util. Fanghi Dep.
	G1 - Rifiuti Art. 215
	G2 - Rifiuti Art. 216

Art. 124 D.Lgs. 152/2006
Autorizzazioni allo Scarico

Corpo Ricettore	Fognatura	Corpo Idrico	Suolo
Sogg. Competente	Ente D'Ambito	Comune	Comune
Limiti Scarico	All.5 P.3 Tab. 3*	All.5 P.3 Tab. 3	All.5 P.3 Tab. 4
Derogabili da:	Ente D'Ambito	Regione	-
Deroghe per reflui Domestici	SI	NO	NO

* : Limiti variabili a seconda della capacità tecniche di impianto (se presente)

D.P.R. N.59 del 13/03/2013

Chi è Soggetto all'Autorizzazione allo scarico?

A.U.A.

	A1 - Scarichi - Fogna
	A2 - Scarichi - C.I. o Suolo
	B1 - Effluenti Allevamento
	B2 - Effluenti Frantoi
	C - Emissioni Art. 269
	D - Emissioni Art. 272
	E - Impatto Acustico
	F - Util. Fanghi Dep.
	G1 - Rifiuti Art. 215
	G2 - Rifiuti Art. 216

art. 124 D.Lgs. 152/2006
Autorizzazioni allo Scarico

Comma 1 :
Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

Comma 4 :
In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in **reti fognarie** sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito.

Altre Deroghe???

Quali controlli sugli scarichi domestici?

Art. 101 del Dlgs. 152/2006

Deroghe all'Autorizzazione allo scarico

101. Criteri generali della disciplina degli scarichi

Comma 7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, **sono assimilate alle acque reflue domestiche** le acque reflue:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e) **aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale**;
- f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.



Comma 7-bis. «Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, **le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari.** ...» (comma introdotto dall'art. 65 della legge n. 221 del 2015)

Scollamento tra la lettera b) e c)

Regolamento Regione Campania n. 6/2016
«CRITERI DI ASSIMILAZIONE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE»

Regolamento Regionale n.6 del 24/09/2013

Il [Regolamento della Regione Campania n. 06 del 24/09/2013](#) “Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche”, pubblicato sul B.U.R.C. n. 52 del 30/09/2013, ha individuato, ai sensi dell’art. 101 – comma 7 lettera e) – del D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale), i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche.

L’art. 3 del sopramenzionato Regolamento ha differenziato gli scarichi, di fatto, in “assimilati” ed “assimilabili”.

Sintesi **deroghe** per scarichi in pubblica fognatura:

❖ Reflui Domestici

❖ Reflui Assimilati ai Domestici

- *Requisiti Autocertificabili - Definiti ope-legis;*

❖ Reflui Assimilabili ai Domestici

- *Requisiti soggetti a verifica con conseguente «provvedimento di assimilazione»;*

Regolamento Regionale n.6 del 24/09/2013

In particolare l'art. 3, al comma 1 lettera a), ha considerato con caratteristiche qualitative equivalenti, e quindi "assimilate" ope-legis alle acque reflue domestiche, le acque reflue scaricate dalle attività di cui all'elenco della "[Tabella A](#)".

Art. 3

Criteri di assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche

1. Ai sensi dell' articolo 101 comma 7, lettera e), del D. Lgs. n. 152/06, la Regione Campania individua i seguenti criteri di assimilazione qualitativa delle acque reflue:

a) Sono considerate con caratteristiche qualitative equivalenti, e quindi assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue scaricate dalle attività di cui all'elenco della Tabella A. Nel caso in cui sia presente la coesistenza di due o più attività tra quelle riportate in elenco della Tabella A, ciò non modifica la classificazione di "scarichi domestici" assegnata ai rispettivi scarichi e pertanto alla loro unione. Ai sensi dell'articolo 124, comma 4, del D. Lgs. n. 152/06, per queste attività in caso di scarico in rete fognaria non è prevista autorizzazione. Per gli scarichi non in rete fognaria si rinvia alla normativa vigente che disciplina gli scarichi delle acque reflue su suolo ed in corpo idrico superficiale;

Tabella A Regolamento Regionale n.6/2013

ATTIVITA'	NOTE
1 Attività alberghiera, villaggi turistici a denominazione alberghiera, residence	Posti letto < 240
2 Rifugi montani, agriturismi, campeggi e villaggi, locande e simili	
3 Attività ristorazione (anche self-service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina	Posti a sedere < 200
4 Mense	Pasti/die < 500
5 Attività ricreativa	
6 Attività turistica non ricettiva	
7 Attività sportiva	
8 Attività culturale	
9 Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare	
10 Attività informatica	
11 Laboratori di parrucchiere barbieri e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m3 al momento di massima attività	
12 Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno	
13 Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio, ad es. cartolerie, edicole, tabaccherie, esposizione e vendita di mobili senza produzione o laboratorio di falegnameria, librerie, articoli per la casa e detersivi, profumerie, parafarmacie, erboristerie, farmacie, ologgettistica, ferramenti (con esclusione dei centri commerciali)	
14 Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane. Biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività	
15 Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio	
16 Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche, bottiglierie con somministrazione	
17 Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria	
18 Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili	
19 Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali)	
20 Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona	
21 Piscine, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate	
22 Vendita al minuto di generi di cura della persona	
23 Palestre	

Regolamento Regionale n.6 del 24/09/2013

Le ditte di cui alla suddetta Tabella A, ai sensi del Regolamento EIC, non dovranno presentare alcuna istanza di assimilazione a reflujo domestico ma produrre **autocertificazione**, formulata dal titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico resa ai sensi e nelle modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti tipologici e quali-quantitativi richiesti dal Regolamento Regionale n. 06/2013.

Tale autocertificazione andrà tenuta a disposizione presso la sede dell'attività e presentata alle Autorità in caso di controllo o ispezioni, unitamente a tutta la documentazione necessaria a supportare, in relazione alle specifiche caratteristiche dell'attività, quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti di assimilabilità.



I titolari delle suddette attività, comunque, possono **volontariamente**, al fine di sottoporsi ad una **verifica da parte dell'EIC dell'effettivo possesso dei requisiti di assimilazione** previsti dalla normativa regionale (Tab. A – Regolamento Regionale n.06/2013), richiedere all'Ente Idrico Campano l'attestazione di acque reflue "assimilate" al domestico mediante presentazione, secondo le modalità di cui all'art. 17 del "Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura" dell'EIC di apposita **"Istanza per il rilascio dell'attestazione di scarico domestico"** comprovante che la ditta scarica in pubblica fognatura acque reflue "assimilate" al domestico in quanto provenienti da una delle categorie di attività di cui alla Tabella A.

Regolamento EIC

Il Regolamento dell'EIC , in relazione all'obbligo che la normativa regionale impone a determinate attività di cui alla Tab.A di rispettare specifici parametri quali-quantitativi nonché avuto riguardo alla peculiarità dei relativi scarichi caratterizzati da un potenziale e significativo carico inquinante, ha introdotto **l'obbligo** di richiedere all'EIC la verifica del possesso delle condizioni di assimilabilità mediante "Istanza per il rilascio dell'attestazione di scarico domestico" alle attività di cui al :

- n. 1 (Attività alberghiera, villaggi turisti a denominazione alberghiera, residence – posti letto < 240);
- n. 3 (Attività ristorazione, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucine – posti a sedere < 200);
- n. 4 (Mense – pasti al giorno < 500);
- n. 11 (Laboratori di parrucchiera barbiere e istituti di bellezza con consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m³ al momento di massima attività);
- n. 12 (Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno);
- n. 14 (Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 m³ nel periodo di massima attività);
- n. 21 (Piscine, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate);
- n. 24 (Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseari, vitivinicolo e ortofrutticolo che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m³/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno);
- n. 26 (Ospedali, case o istituti di cura, residence socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca);
- le attività di vendita e lavorazione al dettaglio di pesce fresco (pescheria) di cui al punto n. 13 (vendita al dettaglio di generi alimentari...) della Tab. A allegata al Regolamento Regionale n. 6/2013,

Regolamento EIC

Il comma 6 dell'art. 17 del Regolamento EIC sottolinea, con estrema chiarezza, l'intento non **«persecutorio»** dell'obbligo introdotto, per alcune attività, di presentare istanza per il rilascio dell' *«attestazione di acque reflue assimilate al domestico»*.

La finalità è promuovere sul territorio regionale per quelle attività «sensibili» **percorsi virtuosi di accompagnamento** nei procedimenti di assimilazione che, purtroppo, nascondono diverse insidie interpretative e di competenza.

6. L'assenza della "attestazione di acque reflue assimilate al domestico" rilasciata dall'EIC per le attività di cui al comma precedente, sebbene atto obbligatorio ai sensi della presente norma regolamentaria, non rappresenta una irregolarità sanzionabile ai sensi del D.Lgs. 152/2006 se tali attività sono, all'atto del controllo, in possesso dei requisiti tipologici e quali-quantitativi richiesti dal Regolamento regionale.



Regolamento Regionale n.6 del 24/09/2013

In ordine agli scarichi “assimilabili, l’art. 3 del Regolamento n. 06/2013 consente la assimilazione alle acque reflue domestiche, previa presentazione di istanza all’EIC finalizzata al **rilascio del «provvedimento di assimilazione»**, nel caso in cui:

b) Sono da considerarsi assimilabili alle acque reflue domestiche le acque provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense e le acque reflue scaricate da tutte quelle attività, che presentino le caratteristiche qualitative di cui alla Tabella B del presente regolamento e che vengano convogliate ad un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale. Per i restanti parametri o sostanze non ricompresi nella Tabella B, valgono i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali e in fognatura. Per queste attività non sarà richiesta l’autorizzazione, ma è fatto l’obbligo di consentire i controlli così come previsto ex D. Lgs. n.152/06 e di inviare una richiesta di assimilazione attraverso una “Dichiarazione Inizio Attività” all’Autorità Competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura. Tale richiesta dovrà contenere la documentazione necessaria alla completa definizione dell’attività produttiva, delle modalità di scarico, e comprovante la quantità e qualità del refluo scaricato. L’Autorità Competente verificherà, previa istruttoria, la richiesta di assimilazione e notificherà al richiedente l’esito (accoglimento o rigetto) dell’istanza;

c) Nel caso in cui un’attività superi i valori limite di emissione di cui alla Tabella B del presente regolamento, ma rispetti comunque i limiti previsti dalla normativa statale in materia di criteri di assimilazione, potrà presentare istanza di assimilazione all’Autorità competente, che trasmetterà l’accoglimento o il rigetto solo dopo aver acquisito il parere tecnico motivato del gestore dell’impianto di depurazione finale in cui è convogliato lo scarico da autorizzare, circa la capacità dell’impianto a ricevere ed a trattare tale tipologia di refluo. L’eventuale parere negativo rilasciato dal gestore, si concretizzerà in un rigetto dell’istanza di assimilazione con conseguente obbligo per il Titolare dell’attività o Legale Rappresentante, di richiedere l’autorizzazione allo scarico ai sensi dell’articolo 124, D. Lgs. n.152/06, fermo restando che, in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale, è fatto obbligo per l’attività di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, colonna “Scarichi in acque superficiali”, e dalla Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152.



D.P.R. n.227/2011
Art. 2 Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche

Regolamento Regionale n.6 del 24/09/2013

Valori limiti di emissione dei reflui in acque superficiali, in fognatura,
Regolamento Regionale della Campania n. 06/2013 e D.P.R. n. 227/2011



N°	PARAMETRI	unità di misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in rete fognaria	Regolamento Regionale n. 06/2013	D.P.R. n. 227/2011
1	Portata	mc/giorno			≤ 15	≤ 15
2	pH		5,5 - 9,5	5,5 - 9,5	5,5 - 9,5	5,5-9,5
3	Temperatura	°C	[1]	[1]	≤ 30°	≤ 30°
4	colore		non percettibile con diluizione 1:20	non percettibile con diluizione 1:40	non percettibile con diluizione 1:40	non percettibile con diluizione 1:40
5	materiali grossolani		assenti	assenti	assenti	assenti
6	Solidi speciali totali	mg/L	≤ 80	≤ 200	≤ 450	≤ 700
7	BOD5	mg/L	≤ 40	≤ 250	≤ 250	≤ 300
8	COD	mg/L	≤ 160	≤ 500	≤ 500	≤ 700
9	Rapporto COD/BOD5				≤ 2,2	≤ 2,2
10	Fosforo totale	mg/L	≤ 10	≤ 10	≤ 30	≤ 30
11	Azoto ammoniacale	mg/L	≤ 15	≤ 30	≤ 35	≤ 50
12	Azoto nitroso	mg/L	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6
13	Azoto nitrico	mg/L	≤ 20	≤ 30	≤ 20	≤ 30
14	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	≤ 20	≤ 40	≤ 30	≤ 40
15	Tensioattivi totali	mg/L	≤ 2	≤ 4	≤ 15	≤ 20



Regolamento Regionale n.6 del 24/09/2013

Punto 12 della Tabella A:

«Lavanderia e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle ad uso domestiche e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno».



- Ad acqua e non a secco;
- Preferibilmente lavatrici acquistabili nei canali di vendita dedicati alle utenze domestiche;
- Massimo carico di lavaggio ≤ 15 kg

Regolamento Regionale n.6 del 24/09/2013

Punto 12 della Tabella A:

«Lavanderia e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle ad uso domestiche e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno».



LE LAVATRICI A GETTONE (SELF SERVICE) GENERALMENTE NON POSSONO RIENTRARE NELLA TIPOLOGIA DI CUI AL PUNTO 12 IN QUANTO LA GESTIONE DI QUESTI IMPIANTI E' SOTTRATTA AL CONTROLLO DEL CARICO GIORNALIERO A MENO DI LIMITAZIONI DEL LORO USO MEDIANTE SISTEMI AUTOMATICI O PROGRAMMATI.

Regolamento Regionale n.6 del 24/09/2013

Punto 12 della Tabella A:


«Lavanderia e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle ad uso domestiche e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno».

CAMERA DOPPIA									
BIANCHERIA LETTO					SET DA BAGNO				
	n. pezzi	superf. m ²	peso unit. g/m ²	peso kg		n. pezzi	superf. m ²	peso unit. g/m ²	peso kg
Lenzuolo matrim.	2	7,35	120	1,76	Asciugamani	2	0,60	250	0,30
Federa	2	0,80	120	0,19	Bidet	2	0,29	250	0,15
			tot.	1,96	Telo doccia	2	1,50	250	0,75
					tappetino	1	0,23	250	0,06
								tot.	1,25
numero camere	55		n. posti letto	110					
cambio set bagno	68,89	kg al giorno			68,89	kg/giorno			
cambio letto	215,16	kg a settimana			30,74	kg/giorno			
				tot.	99,62	kg/giorno			
RISTORAZIONE									
	n. pezzi	superf. m ²	peso unit. g/m ²	peso kg					
Tovaglia	1	1,44	120	0,2					
Tovaglioli	2	0,12	120	0,029					
			tot.	0,202					
ristorazione	0,202	kg al giorno							
			con ristorazione		99,826	kg/giorno			

Regolamento Regionale n.6 del 24/09/2013

Punto 21 della Tabella A:

«Piscine, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate».



Regolamento Regionale n.6 del 24/09/2013

Punto 21 della Tabella A:

«Piscine, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate».

DISINFEZIONE DELL'ACQUA PER CLORAZIONE

PRINCIPALI COMPOSTI DEL CLORO

Cloro gas



Ipoclorito di sodio



Ipoclorito di calcio



Biossido di cloro



Regolamento Regionale n.6 del 24/09/2013

Punto 21 della Tabella A:

«Piscine, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate».

SOTTOPRODOTTI DELLA DISINFEZIONE

- I sottoprodotti della disinfezione sono sostanze chimiche, organiche o inorganiche, che si possono formare *durante la reazione di un disinfettante, quale il cloro, con materiale organico naturalmente presente nell'acqua.*
- Le sostanze organiche presenti nelle acque possono derivare dalla decomposizione di organismi vegetali.
- Nel 1971 Bellar evidenziò la presenza di *cloroformio* nell'acqua potabile proveniente dagli impianti di depurazione dell'acqua del fiume Ohio, sostanza che non era presente nell'acqua del fiume prima della sua potabilizzazione.

Regolamento Regionale n.6 del 24/09/2013

Punto 21 della Tabella A:

«Piscine, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate».

SOTTOPRODOTTI DELLA DISINFEZIONE

Sottoprodotti di disinfezione di vari disinfettanti

Disinfettante	Sottoprodotti di disinfezione Organoalogenici	Sottoprodotti di disinfezione inorganici	Sottoprodotti di disinfezione non-alogenici
<i>cloro</i> (Cl_2) / <i>acido ipocloroso</i> ($HOCl$)	trialometani, acidi acetici alogenici, aloacetoni, cloro idrato, cloropicrina, clorofenoli, N-clorammine, alofuranoni, bromoidrine	clorati (soprattutto per applicazione di ipoclorito)	aldeidi, acidi alcanici, benzene, acidi carbossilici
<i>Diossido di cloro</i> (ClO_2)		clorito, clorato	non noto
<i>clorammine</i> (NH_3Cl etc.)	aloacetoni, ciano clorina, cloroammine organiche, clorammino acidi, cloroidrati, alochetoni,	nitrito, nitrato, clorato, idrazina	aldeidi, chetoni
<i>ozono</i> (O_3)	bromoformio, monobromina acido acetico, dibromina acido acetico, dibromina acetone, ciano bromina	clorato, iodato, bromato, perossido di idrogeno, acido ipobromoso, epossidi, ozonati	aldeidi, chetoni, chetoacidi, acidi carbossidilici

Regolamento Regionale n.6 del 24/09/2013

Punto 21 della Tabella A:

«Piscine, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate».



- Piscine di acqua dolce;
- Se scaricate in fognatura le acque di contro lavaggio dei filtri preventivamente trattate per rispettare i limiti di cui alla tab.3 Allegato 5 al Dlgs.152/2006 per scarichi in fognatura:

- a) dechlorazione per rispetto limite di cloro attivo libero $< 0,2 \text{ mg/l}$;
- b) Abbattimento materiali grossolani (assenti) e solidi sospesi totali $< 200 \text{ mg/l}$;
- c) Altri trattamenti in relazione alle caratteristiche dell'acqua utilizzata e dei sottoprodotti della disinfezione

E le piscine di acqua di mare ??

Concentrazione cloruri acqua di mare: 27000-35000 mg/l
Limiti in fognatura e corpo idrico: 1200 mg/l

LO SCARICO NON E' AMMESSO IN FOGNATURA

E' POSSIBILE A MARE: nota 3) della tab. 3 Allegato 5 del Dlgs 152/2006 «Tali limiti non valgono per lo scarico a mare»

Regolamento Regionale n.6 del 24/09/2013

Punto 21 della Tabella A:

«Piscine, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate».

E le piscine termali ??

Le piscine termali non rientrano nella tipologia di cui al punto 21 della Tabella A in quanto sono assimilate al domestico dall'art. 101 comma 7 lettera f) del Dlgs.152/2006 e disciplinate dall'art.102 comma 2 lettera c e dall'art. 124 comma 5:

Art. 102

«2. Gli scarichi termali sono ammessi, fatta salva la disciplina delle autorizzazioni adottata dalle regioni ai sensi dell'articolo 124, comma 5:

- a) in corpi idrici superficiali, purché la loro immissione nel corpo ricettore non comprometta gli usi delle risorse idriche e non causi danni alla salute ed all'ambiente;
- b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previa verifica delle situazioni geologiche;
- c) in reti fognarie, purché vengano osservati i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato e vengano autorizzati dalle Autorità di ambito;
- d) in reti fognarie di tipo separato previste per le acque meteoriche.»

Lo scarico di acque reflue provenienti dalle attività termali si configura, di fatto e di diritto, come l'unico scarico in fognatura di reflui «assimilati» al domestico per il quale non opera la deroga all'autorizzazione e per il quale occorre l'A.U.A.



Regolamento Regionale n.6 del 24/09/2013

Punto n. 24 della Tabella A:

«Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseari, vitivinicolo e ortofrutticolo che producano quantitativi di acque reflue non superiori a **4000 m³/anno** e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a **1000 kg/anno**»

Per tali scarichi, «assimilati» al domestico, nel Regolamento dell'E.I.C. è previsto l'obbligo di presentazione di «istanza per il rilascio dell'attestazione di reflu assimilato al domestico».

La Ditta deve certificare il rispetto dei due parametri quantitativi mediante:

- Dichiarazione sia dei volumi annui prelevati dall'acquedotto che di quelli scaricati in fognatura supportati dalle bollette di fornitura idrica relative alle ultime annualità;
- Stima del quantitativo annuo di azoto scaricato mediante il prodotto della concentrazione media di «azoto totale» nel reflu in mg/litri per la portata media in litri/anno.

Combinando i due parametri **4000 m³/anno** e **1000 kg/anno** si perviene ad una concentrazione massima di azoto totale pari a 250 mg/l:

$$\frac{1000.000.000 \text{ mg/anno}}{400.000 \text{ l/anno}} = 250 \text{ mg/l}$$

superiore alla concentrazione media di azoto in un reflu caseario pari a 45-70 mg/l.

NE CONSEGUE CHE IL SOLO FATTORE LIMITANTE E' LA PORTATA SCARICATA.

Regolamento Regionale n.6 del 24/09/2013

Punto n. 24 della Tabella A:

«Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseari...»

L'azoto può essere presente in varie forme, organiche e inorganiche. Il parametro definito come azoto totale non è perciò che la somma di tutti i composti azotati, nitriti e nitrati compresi, al contrario del parametro definito come azoto Kjeldahl, che risulta invece dalla somma del solo azoto organico e dell'azoto ammoniacale. Generalmente come «azoto totale» si considera (anche l'ARERA!) l'azoto Kjeldahl TKN quale somma dell'azoto organico e azoto inorganico ammoniacale




Figura 4. Schema di frazionamento dell'azoto.

Regolamento Regionale n.6 del 24/09/2013



SCARICHI «OCULTI» NELLE ATTIVITA'

Sono rappresentati da tutti quei «reflui» prodotti durante lo svolgimento delle attività e che facilmente si trascurano nelle valutazioni ambientali finalizzate all'assimilazione secondo la modalità «scarico per solo servizi igienici, cucine, mense»

- Scarichi delle acque di condensa degli impianti di condizionamento centralizzati o monosplit;
- Scarichi acque di condensa lavatrici a secco;
- Scarichi delle acque derivanti dal trattamento dei fumi provenienti da forni a legna con sistemi ad acqua e non a secco;
- Scarichi di docce, lavatoi ed altri punti di prelievo acqua non posizionati nei locali servizi igienici e comunque non strettamente legati alle attività ordinarie di natura domestica
- Scarico delle acque per la disinfezione degli impianti dalla «legionella»

DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI ALL'ARIA APERTA

LEGGE REGIONALE N. 13 del 26 marzo 1993

come modificata in ultimo dalla L.R. n.16 del 07 agosto 2014

Art. 2 (1)

Campeggi.

1. *I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta in apposite piazzole e per il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di unità abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, quali roulotte, maxi caravan e case mobili. Tali installazioni anche se collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate, non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tal fine i predetti allestimenti devono: conservare i meccanismi di rotazione in funzione, non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere removibili in ogni momento.*

2. *I campeggi possono essere dotati di piazzole con unità abitative proprie con tende o altri allestimenti stabili o mobili dell'azienda destinati al soggiorno di turisti non provvisti di mezzi propri, in misura non superiore al 30 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.*

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 1, comma 129 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.

Art. 3 (1)

Villaggi turistici.

1. *I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in unità abitative proprie, stabili o mobili, in apposite piazzole destinate ad ospitare turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. Ogni unità abitativa propria non può avere una superficie abitabile, compresi gli eventuali servizi, inferiore a metri quadrati quindici e superficie superiore a metri quadrati quaranta.*

2. *I villaggi turistici possono essere dotati di piazzole libere da allestimenti da destinare a turisti provvisti di mezzi di soggiorno autonomi e trasportabili, quali roulotte, maxi caravan e case mobili. Tali installazioni, anche se collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate, non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici, in misura non superiore al 20 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.*

3. *A tal fine i predetti allestimenti devono conservare i meccanismi di rotazione in funzione e non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere removibili in ogni momento.*

4. *Le piazzole dotate di allestimenti stabili non possono superare il 60 per cento delle piazzole complessivamente autorizzate.*

5. *Assumono la denominazione "alberghieri" i complessi turistici ricettivi all'aria aperta che hanno le stesse caratteristiche di cui alla tabella "C" caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.*

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 1, comma 129 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.

REGOLAMENTO EIC

Art. 23 – Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio aree esterne

1. Sino all' emanazione da parte della Regione Campania della disciplina di cui all'art. 113 del Dlgs. 152/2006, gli scarichi in fognatura pubblica, sia in rete mista che bianca e/o nera, di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne e/o delle superfici a copertura delle stesse e di volumi edilizi, nonché le acque di lavaggio delle dette superfici, necessitano di autorizzazione e/o parere dell'EIC secondo le procedure e modalità previste dal presente Regolamento per scarichi di "reflui industriali".
2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regione Campania n.6/2013, le acque di ruscellamento superficiale, che colano dalle superfici adibite a tetto e/o che defluiscono lungo le aree esterne, pertinenti ad aree residenziali e/o alle attività rispettanti quanto disciplinato alle lettere a), b), c) dell'art. 3 del Regolamento Regione Campania n. 6/2013, adibite esclusivamente alla sosta (per le ordinarie attività di carico e scarico), al transito e/o al parcheggio, dei residenti, clienti e/o delle maestranze, (es: parcheggi esterni antistanti abitazioni, scuole, uffici pubblici, strade e autostrade e rispettive aree pertinenti), non rientrano nella fattispecie delle acque reflue. Tali scarichi non sono soggetti ad autorizzazione per lo scarico in pubblica fognatura ma al parere preventivo del soggetto gestore della rete fognaria nella quale vengono immesse al fine di verificare la capacità idraulica e funzionale del sistema fognario, depurativo e/o del corpo idrico recettore a ricevere le suddette acque.
3. In relazione alle attività svolte ed al potenziale rischio di dilavamento da superfici impermeabili, scoperte e coperte, di sostanze inquinanti o comunque di sostanze che possono arrecare pregiudizio alla rete fognaria e/o al sistema di depurazione posto al termine della rete fognaria, oppure pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, l'EIC valuta, nei procedimenti di propria competenza relativi agli scarichi di cui al comma 1, gli eventuali trattamenti a cui sottoporre le acque di prima pioggia e/o di seconda pioggia prima del loro scarico in rete fognaria, al fine di assicurare la funzionalità della rete fognaria e del sistema di depurazione nonché la tutela del corpo idrico ricettore finale.
4. Il parere del Gestore della rete fognaria, mista, bianca e/o nera, viene acquisito dall'EIC nei procedimenti di propria competenza.
5. L'EIC, nei procedimenti di propria competenza, ai sensi degli artt. 98 e 99 del D.Lgs.152/2006, promuove misure finalizzate a favorire:
 - la restituzione delle acque meteoriche nelle reti drenanti e di scolo naturali al fine di ricaricare le falde, preservare le reti fognarie da sovraccarichi idraulici nonché per tutelare la funzionalità degli impianti di depurazione a servizio delle reti fognarie;
 - la previsione di forme di accumulo delle acque meteoriche per laminare le portate scaricate nelle reti fognarie e per consentire il loro utilizzo per usi duali (irrigazione di aree verdi, lavaggio di aree esterne, servizio antincendio, acqua per servizi igienici);
 - l'eliminazione degli sprechi e la riduzione dei consumi idrici anche mediante l'incremento della percentuale di acqua riciclata e riutilizzata nei cicli produttivi.

REGOLAMENTO EIC

Art. 5 – Criteri generali di autorizzazione

9. Fermi gli adempimenti minimi di legge, al fine di graduare le procedure di autorizzazione ed i relativi costi in ragione delle specifiche peculiarità dei cicli produttivi e dei relativi scarichi industriali, si applica la classificazione degli scarichi di seguito riportata dove le attività industriali sono differenziate in categorie da 1 a 4 in funzione del “volume massimo giornaliero” o della “portata annua scaricata”, applicandosi la condizione più stringente, così come estratta dall’art. 28 comma 3 dell’Allegato A alla Deliberazione ARERA n.665/2017 “*Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti*”:

Volume scaricato*	Categoria scarico
≤ 15 mc/gg e ≤ 3.000 mc/anno	Cat. 1
16-100 mc/gg o 3.001-25.000 mc/anno	Cat. 2
101-400 mc/gg o 25.001-100.000 mc/anno	Cat. 3
> 400 mc/gg o > 100.000 mc/anno	Cat. 4

REGOLAMENTO EIC

ONERI A TITOLO DI "DEPOSITO INIZIALE" (euro)

TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO	CATEGORIA DI SCARICO			
AUTORIZZAZIONE/PARERE	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4
<i>Nuovo provvedimento</i>	165	235	395	475
<i>Rinnovo provvedimento</i>	132	188	316	380
<i>Variazione con modifiche sostanziali</i>	165	235	395	475
<i>Variazione senza modifiche sostanziali</i>	83	118	197	237
<i>Voltura provvedimento</i>	50	71	118	142
PROVVEDIMENTO DI ASSIMILAZIONE	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4
<i>Nuovo provvedimento</i>	149	212	355	427
<i>Variazione con modifiche sostanziali</i>	149	212	355	427
<i>Variazione senza modifiche sostanziali</i>	74	106	178	214
<i>Voltura provvedimento</i>	45	63	107	128
ATTESTAZIONE DI ASSIMILAZIONI	60			



ENTE IDRICO
CAMPANO

Grazie a tutti per l'attenzione